

Roma Capitale  
Assemblea Capitolina  
Gruppo Consiliare Sinistra X Roma Fassina Sindaco

Interrogazione a risposta scritta  
(art. 105 del Regolamento del Consiglio Comunale)

Il sottoscritto Consigliere dell'Assemblea Capitolina

Premesso che:

con Memoria di Giunta n. 53 del 28 luglio 2017 sono state indicate le “ Linee di indirizzo sulle indicazioni e prescrizioni delle autorizzazioni provvisorie degli impianti di autodemolizione e/o recupero dei rifiuti metallici e ferrosi nei territori di Roma Capitale”;

con tale Memoria la Giunta ha formulato indirizzi affinché il Dipartimento Tutela Ambientale ponga in essere azioni atte a verificare il rispetto da parte dei centri di autodemolizione e rottamazione, titolari di autorizzazioni provvisorie all'esercizio dell'attività di che trattasi, della normativa di settore in materia di tutela dell'ambiente, salute pubblica, prevenzione incendi e sicurezza sui luoghi di lavoro;

nel corso del 2017 si è proceduto alla chiusura del “tavolo tecnico” che ha visto il coinvolgimento di tutti gli autodemolitori presenti sul territorio comunale e dei tecnici della Regione Lazio;

l'Amministrazione Comunale, in riferimento ai procedimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni (art. 208 D.Lgs. 152/2016), in sede di Conferenza dei Servizi, ha attivato le procedure per consentire ai sensi dell'ex Legge n. 241/1990, la partecipazione ai procedimenti in oggetto degli organismi interessati, in considerazione della rilevanza degli interessi pubblici sottesi agli stessi;

dei 78 impianti di demolizione della Capitale, molti dei quali operano da anni con licenze prorogate, circa 20 potrebbero rimanere nei siti attualmente occupati a condizione che si adeguino e rispettino le prescrizioni contemplate dalla normativa vigente;

per gli altri 58 sarebbe prevista la delocalizzazione nella maggior parte dei casi fuori dal GRA e comunque non vicino ai centri abitati ma in nuovi siti individuati all'interno delle aree che il PRG definisce “zone industriali”;

entro il 12 aprile 2018 gli autodemolitori inseriti nell'elenco di quelli soggetti a trasferimento, dovevano presentare un piano di delocalizzazione dettagliato, pena l'immediata decadenza;

molte delle imprese interessate dal provvedimento dell'amministrazione capitolina operano lungo Viale Palmiro Togliatti nel tratto compreso tra Via Casilina e via Tuscolana e su Via di Centocelle;

Premesso altresì che

tali autodemolitori operano all'interno del Parco Archeologico di Centocelle, area sottoposta ai seguenti vincoli paesaggistici e archeologici (così come individuati nella Carta dei Vincoli storico ambientali in allegato alla Deliberazione consiliare n. 69 del 10/04/2003 del Comune di Roma):

- 1) Comprensorio archeologico “Ad duas Lauros” istituito con Decreto del Ministero Beni ambientali e culturali del 21/10/1995, così come risulta nel Piano Territoriale Paesistico della Regione Lazio (All. 5 - Tavola B Foglio 374 – con Delibera di Giunta n. 556 del 25/07/2007 e n. 1025 del 21/12/2007),

dove l'area in questione è indicata come sottoposta a vincolo paesaggistico in virtù dell'art. 8 del PTPR stesso in applicazione dell'art. 134, comma 1, lett. a, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. 42/04.

- 2) "Villa romana", notifica del 7.1.1965, vincolo archeologico su una larga fascia di terreno di demanio statale lungo la via Casilina, a cui provvedette il Ministero della Pubblica Istruzione, allora competente per la tutela dei beni archeologici, mediante notifica prot. n. 2947 Div. Arch., area in cui sono presenti autodemolitori siti in via di Centocelle;
- 3) "Osteria di Centocelle", D.M. 12.6.1969 vincolo archeologico sul monumento presente su Via Casilina in prossimità dell'incrocio con Viale Togliatti, con relativa fascia di rispetto, area in cui sono presenti autodemolitori siti in via Togliatti, per la quale è specificato assoluto divieto di erigere costruzioni, anche provvisorie;
- 4) "Villa rustica delle terme", D.M. 19.12.1991 e declaratoria 15.06.1993 vincolo archeologico diretto ed indiretto sulla villa romana prospiciente Viale Togliatti;
- 5) "Campo Marzio", D.M. 9.7.1992 vincolo archeologico sull'intera parte centrale, corrispondente all'antico Campo marzio di età imperiale, area in cui sono presenti autodemolitori siti in via Togliatti, per la quale è ammessa l'utilizzazione a parco con esclusione di qualunque edificazione;

l'area pubblica in questione è bene culturale ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 4, lett. f e lett. g, del D.Lgs. 42/2004, tutelata come tale ai sensi dell'art. 3 del medesimo D.Lgs.;

#### Considerato che

tutta l'area del PAC così come individuata e definita nella deliberazione consiliare n. 69 del 10/04/2003 del Comune di Roma, "Adozione del Piano Particolareggiato per l'attuazione del comprensorio direzionale orientale Centocelle Subcomprensorio Parco di Centocelle" e nella delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 676 del 20/10/2006, " Approvazione del Piano Particolareggiato in variante al PRG per l'attuazione del comprensorio Direzionale Orientale di Centocelle, sub comprensorio "Parco di Centocelle" è destinata a verde pubblico;

in virtù dei vincoli citati, ogni eventuale procedura autorizzativa volta alla concessione di proroghe e /o autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di autodemolizione all'interno del PAC deve ottenere il preventivo nulla osta della competente Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma;

il D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 "Recepimento della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" (corretto ed integrato dal D.Lgs. 149 del 22/02/2006 e confermato dall'art. 227 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 comma 1 lett. c) contiene prescrizioni molto dettagliate sulle operazioni di trattamento dei rifiuti presenti nei centri di raccolta, sugli impianti adibiti a tale scopo, sullo stoccaggio dei pezzi smontati e sullo stoccaggio dei pezzi contaminati da oli, dei liquidi e dei fluidi derivanti dal veicolo fuori uso, dei pneumatici etc.;

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in seguito alla recente diffusione di incendi negli impianti di trattamento rifiuti è intervenuto con la Circolare ministeriale del 15/03/2018 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" richiamando il rispetto di quanto previsto nel:

- D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151, che ha inserito le attività di autodemolizione (attività n. 55) con una superficie complessiva di più di 3.000 m<sup>2</sup> tra le attività che necessitano di Certificato Prevenzione Incendi.
- D.M. 1 luglio 2014 del Ministero degli Interni, ossia la Regola Tecnica di prevenzione incendi per le attività di demolizioni di veicoli di superficie complessiva di più di 3.000 m<sup>2</sup>, che fornisce le indicazioni per la progettazione, costruzione ed esercizio dei suddetti impianti, che siano esistenti o di nuova

costruzione. In particolare quanto sancito al CAPO II – art. 11 art. 12 e art. 13, in merito all'ubicazione delle attività, alle caratteristiche costruttive e alle misure di evacuazione in caso di emergenza;

TUTTO CIÒ PREMESSO  
SI INTERROGA LA SINDACA E GLI ASSESSORI COMPETENTI

per sapere, vista l'imminente scadenza delle proroghe (30 giugno 2018) concesse per l'esercizio dell'attività di autodemolizione presenti nel territorio di Roma Capitale:

- quali iniziative sono state messe in campo per scongiurare il rinnovo delle concessioni e/o delle proroghe a tutti gli autodemolitori presenti sul territorio di Roma Capitale a tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
- quali procedimenti amministrativi sono stati adottati, ad oggi, dal Dipartimento Tutela Ambientale per dare attuazione agli indirizzi forniti dalla Giunta Capitolina con la Memoria n. 53 del 28 luglio 2017 "Linee di indirizzo sulle indicazioni e prescrizioni delle autorizzazioni provvisorie degli impianti di autodemolizione e/o recupero dei rifiuti metallici e ferrosi nel territori di Roma Capitale", affinché le attività di autodemolizione censite nell'albo delle attività rischiose, come normato nel D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 "Recepimento della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" e nella normativa antincendio ex D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 e D.M. 1 luglio 2014 del Ministero degli Interni, siano delocalizzate definitivamente e ricollocate in siti posti lontano dai centri abitati;
- a che punto è l'istruttoria relativa alla delocalizzazione definitiva di tutte le attività di autodemolizione situate nel quadrante Est con particolare riferimento a quelle situate su Via di Centocelle e all'interno dell'area del Parco Archeologico di Centocelle - tratto di Viale Palmiro Togliatti compreso tra Via Casilina e Via Tuscolana- incompatibili con i vincoli paesaggistici e archeologici posti sull'area dal Decreto del Ministero Beni ambientali e culturali del 21/10/1995 e per la destinazione a verde pubblico sancita con deliberazione consiliare n. 69 del 10/04/2003 del Comune di Roma, ratificata dalla Giunta Regionale del Lazio con Delibera n. 676 del 20/10/2006;
- quali iniziative sono state pianificate, con l'avvio della stagione estiva, per garantire una adeguata tutela del parco già interessato nell'estate 2016 e 2017 da numerosi incendi che possono mettere a rischio la salute dei cittadini per gli effetti altamente nocivi derivanti dalla presenza di attività di autodemolizione ricomprese tra quelle in Categoria C ad alto rischio (DPR 151/2011 -Nuovo Codice di Prevenzione Incendi).

Roma 20/06/2018

On. Stefano Fassina

